



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 480	di data 11/11/22

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2020. DICHIARAZIONE DI DECADENZA**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni 28.05.2021 n. 57/324, 30.06.2021 n. 57/371 e 26.11.2021 n. 57/587, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie definitive dei cittadini comunitari ed extracomunitari riguardanti le domande di contributo integrativo al canone di locazione presentate ai sensi della L.P.15/2005 domande 2020, ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso, tra i quali, nella categoria comunitari, il soggetto di cui all'Allegato 1;

atteso che con nota di data 13.07.2021 prot. n. 183516, è stato comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1 soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, l'ammissione al contributo integrativo al canone di locazione in base alle citate graduatorie, categoria comunitari;

preso atto che con nota di data 16.09.2021 prot. n. 242385 il soggetto di cui all'Allegato 1, ha comunicato di essere beneficiario della quota b) del reddito di cittadinanza per un importo mensile pari ad euro 81,33;

visto l'art. 33, comma 5.1 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 che impone di detrarre dall'importo del contributo integrativo l'importo del reddito di cittadinanza, quota b);

pagina 1/3

dato atto che con comunicazione di data 05.05.2022 prot. n. 125207 il soggetto di cui all'Allegato 1, ha informato l'Ufficio di non percepire più il reddito di cittadinanza dal mese di febbraio 2022;

visto l'art. 33, comma 5,3 che impone, entro un mese dalla cessata erogazione, di presentare nuova domanda di reddito di cittadinanza o dichiarazione di mancanza dei requisiti per la stessa, a pena di decadenza dal contributo dal mese successivo;

verificato che tale onere non è stato adempiuto nei termini previsti, si rende necessario dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione, domanda 2020, del soggetto di cui all'Allegato 1, dal mese di aprile 2022;

dato atto che le mensilità di febbraio e marzo 2022 sono state corrisposte mensilmente in € 118,67 al netto della quota relativa alla componente del reddito di cittadinanza, quota b) e che pertanto sarà liquidato a suo favore l'importo pari alla quota b) del reddito di cittadinanza relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2022;

richiamata la nota di data 29.08.2022 prot. n. 238750 con la quale si è dato avvio al procedimento di dichiarazione di decadenza domanda 2020 con effetto dal mese di aprile 2022;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 0,00;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2020 del soggetto meglio indicato nell'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, dal mese di aprile 2022;
2. di dare atto che si procederà con la liquidazione dell'importo pari alla quota b) del reddito di cittadinanza relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2022 per un importo totale di € 162,66 a favore del soggetto di cui all'Allegato 1;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperì

Trento, addì 11/11/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 480	di data 11/11/22

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2020. DICHIARAZIONE DI DECADENZA**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 17 novembre 2022